



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/74/CU02/COV19

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO -
LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA” (C 3533)**

Parere, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni di seguito riportate:

PROPOSTE EMENDATIVE:

- **All’art. 8, comma 1, lettera b), punto 2)**, alla fine del periodo, dopo le parole: “*dalla scadenza del predetto termine di differimento.*”, aggiungere il seguente periodo: “*Relativamente agli operatori di interesse sanitario, per la cessazione temporanea della sospensione in caso di intervenuta guarigione, le funzioni di cui ai precedenti periodi assegnate all’Ordine professionale sono svolte dal Datore di lavoro*”.

Relazione

La proposta di integrazione è finalizzata a consentire la riammissione temporanea in servizio, oltre che degli esercenti le professioni sanitarie, anche degli operatori di interesse sanitario sospesi perché inadempienti all’obbligo vaccinale e successivamente guariti dopo aver contratto l’infezione. L’attuale formulazione prevede che la cessazione temporanea sia disposta dagli ordini professionali, escludendo pertanto i soggetti privi di ordine professionale. Pertanto, si propone che per questi ultimi le funzioni siano svolte dal rispettivo Datore di lavoro.

- **All’art.8, comma 2,** alla fine del periodo, dopo le parole: “*e fino al 31 dicembre 2022*”, aggiungere il seguente periodo: “*Al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «in caso di intervenuta guarigione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5.»*»

Relazione

La proposta di integrazione è finalizzata a consentire la riammissione temporanea in servizio degli operatori sospesi perché inadempienti all'obbligo vaccinale e successivamente guariti dopo aver contratto l'infezione. L'attuale formulazione della norma non consente questa possibilità, diversamente dalle strutture sanitarie di cui al precedente art. 4.

- **All'art.9, comma 4**, dopo le parole: “*o dello studente, se maggiorenne,*” eliminare il seguente periodo: “*, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.*”.

Relazione

Si propone di eliminare la previsione della certificazione medica. L'introduzione di una certificazione medica attestante la piena compatibilità tra condizioni di salute e partecipazione alla DAD, peraltro non prevista in alcun provvedimento dei primi 2 anni di emergenza pandemica, non ha alcun rationale di natura sanitaria.

- **All'art. 9, comma 5, lettera a)**, dopo le parole “*fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età*”, aggiungere le seguenti: “*e comunque frequentanti le scuole dell'infanzia,*”.

Relazione

La norma introduce, per l'utilizzo delle mascherine, a differenza della normativa previgente in ambito scolastico, un criterio legato all'età come per la popolazione generica, abbandonando quindi il criterio del ciclo scolastico frequentato. L'adozione del criterio dell'età, in sostituzione di quello del ciclo scolastico frequentato, porterà alcune bambine e alcuni bambini che fino ad ora ne erano stati esentati ad indossare la mascherina, quando peraltro si stanno allentando per tutti le misure di contenimento del contagio. Tra l'altro ciò comporterà anche che all'interno delle stesse sezioni/classe di scuola dell'infanzia vi saranno bambine e bambini che sono tenuti ad indossare la mascherina e bambini che non la devono indossare.

- **Dopo l'art. 13**, inserire l'art. 13-bis (*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

OSSERVAZIONI:

- **Con riferimento all'articolo 8, commi 3 e 4**, nella parte in cui il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale deve essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, (attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione), la disposizione può creare problemi di sostenibilità economica nel caso della Istruzione e Formazione Professionale, erogata da soggetti in convenzione e finanziata con fondi UE.

La destinazione ad altro incarico del docente che non può svolgere docenza e l'attribuzione dell'incarico ad un supplente comporta un aggravio dei costi (doppio docente) a fronte del quale non è possibile riconoscere la maggiore spesa.

Non è dato al momento conoscere quali possano essere le potenziali ripercussioni sul sistema IeFP. Si evidenzia la necessità di prevedere forme di compensazione a favore degli enti di formazione regionale interessati dalla modifica normativa.

- **Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 9**, come ribadito anche dalla circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 410 del 29 marzo 2022, *Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.*

Tale disposizione introduce l'utilizzo di una certificazione che non rientra tra quelle (malattia, richiesta di prestazioni sanitarie etc) ricomprese nelle convenzioni dei MMG e PLS. La certificazione sembra piuttosto riconducibile a quelle rilasciate per la pratica sportiva, rilascio di patente e simili. Si rammenta che tali certificazioni sono a pagamento per il richiedente.

Roma, 13 aprile 2022